

Convenzione per l'affidamento della Fornitura del Servizio Medico di Guardia Attiva per i Pronto Soccorso per i Codici Triage Rosso – Arancione - Azzurro

Chiarimento n.4

- **12 Domanda** – Richiesta di chiarimento n. 1 – Requisiti dei medici (art. 5 lett. c Capitolato tecnico prestazionale). Con riferimento all'art 5 lettera c) del Capitolato tecnico prestazionale, si rileva che viene richiamato l'art. 12 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, secondo cui possono essere ammessi, in alternativa al possesso della specializzazione, i medici che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni, anche non continuativi, nei servizi di emergenza-urgenza del Servizio Sanitario Nazionale nel periodo compreso tra il 01/01/2013 e il 30/06/2023. Considerato che il Decreto Legge è entrato in vigore nel corso del 2023, si chiede cortesemente di chiarire se, ai fini del soddisfacimento del requisito dei tre anni di esperienza, possano essere presi in considerazione anche periodi di attività svolti successivamente al 30/06/2023, ovvero negli anni 2024 e 2025, purché maturati antecedentemente alla data di scadenza del presente bando. Tale chiarimento si rende necessario al fine di garantire il corretto inquadramento dei requisiti richiesti e assicurare una partecipazione coerente con la ratio della norma e con le finalità della procedura.

Risposta. Per quanto riguarda la domanda, i periodi di riferimento possono essere considerati anche successivamente al 30 giugno 2023, ma con il limite dei tre anni posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

- **13 Domanda** – Richiesta di chiarimento n. 2– Modalità di presentazione della certificazione di esperienza ex art. 12, D.L. 34/2023. Con riferimento all'inciso contenuto alla lettera c) del Capitolato tecnico prestazionale, laddove si prevede che “La certificazione relativa al suddetto servizio, rilasciata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 34 del 30/03/2023 dalla struttura presso la quale è stato svolto, deve essere allegata alla domanda di partecipazione”, si chiede cortesemente di chiarire se, in considerazione delle tempistiche ristrette previste per la presentazione dell'offerta e dei tempi di rilascio delle certificazioni da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte, sia possibile consentire ai medici di autocertificare tale requisito nei curricula allegati all'offerta tecnica. Si propone, in particolare, che la documentazione ufficiale attestante l'esperienza lavorativa nei servizi di emergenza-urgenza venga prodotta in un momento successivo, ovvero in caso di aggiudicazione, unitamente ai fascicoli completi del personale individuato per l'esecuzione del servizio. Tale richiesta ha l'obiettivo di garantire la più ampia partecipazione alla procedura, evitando l'esclusione di

professionisti qualificati per mere ragioni temporali, nel rispetto del principio di proporzionalità e della normativa vigente in materia di autocertificazione da parte dei professionisti.

Risposta. La richiesta certificazione relativa al servizio, rilasciata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 34 del 30/03/2023, può essere autocertificata dal professionista allegandola al proprio CV purché in essa siano contenuti gli elementi essenziali quali Amministrazione nel quale è svolta la prestazione, orari della stessa e periodo in cui è stato prestato il servizio.

- **14 Domanda** – Richiesta di chiarimento n. 3– Requisiti professionisti con titolo estero (art. 5 lett. f Capitolato tecnico prestazionale). Con riferimento a quanto previsto all'art 5 lettera f) del Capitolato tecnico prestazionale, si rileva che l'ammissione sembrerebbe limitata ai soli candidati in possesso di iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, con successiva iscrizione all'Albo italiano prima dell'assunzione in servizio. Si chiede cortesemente alla S.A. di chiarire se tale formulazione non sia frutto di un refuso o di un errore materiale, considerato che l'attuale quadro normativo, incluso l'art. 12 del D.L. 34/2023 e la disciplina prevista dal Decreto Flussi (prorogata fino al 31/12/2027), consente anche a professionisti provenienti da Paesi extra-UE, che abbiano ottenuto il riconoscimento in deroga da parte delle Regioni, di esercitare legittimamente la professione sanitaria sul territorio nazionale. In particolare, si segnala che la Regione Sardegna, in linea con quanto sopra, ha adottato una prassi consolidata di accoglimento delle istanze di riconoscimento in deroga da parte di medici extra-UE purché in possesso delle necessarie attestazioni relative al conseguimento del titolo di studio, iscrizione al collegio dei medici del paese di provenienza e dichiarazione di valore emessa dal consolato italiano, rilasciando apposite autorizzazioni all'esercizio professionale. Alla luce di quanto sopra, si richiede di confermare se, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, possano ritenersi ammessi anche i medici extra-UE in possesso del riconoscimento regionale in deroga, in conformità alla normativa vigente, con adeguata esperienza lavorativa nell'ambito dell'emergenza - urgenza e adeguato percorso formativo specifico effettuato in Italia. In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.,

Risposta. Per quanto riguarda l'utilizzo di medici Extra UE, gli stessi devono essere indicati nell'appalto a condizione che gli stessi abbiano, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei Paesi dell'UE ovvero cittadinanza di uno dei Paesi extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Tale cittadino dovrà essere in possesso dell'idoneità alla mansione lavorativa specifica certificata in Italia ed avere, se non cittadino italiano, conoscenza della lingua italiana con certificazione/ attestazione "Lingua Italiana di Qualità" parlata e scritta almeno livello B1;

IL RUP
Dott. Costantino Saccheddu
S.C Acquisti di Beni e Servizi non
Sanitari, Servizi Sanitari e Service
costantino.saccheddu@aressardegna.it
Tel. 0784/240732